

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intende segnalare, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, le possibili distorsioni del mercato derivanti dall'emendamento n. 54.0.3 al disegno di legge n. 2228 e in particolare dalle modifiche apportate all'articolo 83-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. E' noto che tali proposte non sono rientrate nel provvedimento di approvazione da parte del Senato del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*". L'Autorità intende comunque formulare le seguenti osservazioni.

L'Autorità è ampiamente consapevole della specificità del settore dell'autotrasporto e, in particolare, del fatto che il confronto competitivo non debba avvenire a scapito del pieno rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti.

L'Autorità ritiene tuttavia che la previsione di accordi volontari di settore conclusi tra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, volti all'individuazione di "costi minimi di esercizio", finendo per tradursi nella fissazione di tariffe minime, non costituisca uno strumento idoneo per garantire il soddisfacimento di standard qualitativi e di sicurezza del servizio ma piuttosto per assicurare condizioni di redditività anche a coloro che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità. L'esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori che la legge attribuisce alle amministrazioni pubbliche competenti, eventualmente rafforzato, consente di rispettare gli standard qualitativi minimi e l'osservanza della normativa in materia di lavoro e di previdenza, senza la necessità di introdurre restrizioni concorrenziali finalizzate unicamente alla protezione dei livelli di reddito dei vettori [Cfr. le segnalazioni dell'Autorità del 19 maggio 1993, AS013-Autotrasporto in conto terzi (Boll. 10/93), del 4 maggio 1995, AS045-Tariffe minime di noleggio autobus (Boll. 18/95) e dell'11 giugno 2008, AS453-Considerazioni e proposte per una regolazione pro-concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica (Boll. 17/08)].

Analoghe perplessità suscita l'eventualità, prevista dal medesimo emendamento, per cui, laddove gli accordi volontari non fossero perfezionati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, i "costi minimi di esercizio" sarebbero comunque determinati dal legislatore.

L'Autorità, ribadendo quanto più volte sottolineato in materia di autotrasporto, e più in generale in materia di tariffe minime, auspica che l'esigenza di garantire il rispetto dei parametri di sicurezza, normativamente previsti, possa essere comunque soddisfatta attraverso misure più coerenti con i principi della concorrenza.

II PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*